

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MATTARELLA**

INDICE

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	505
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2786)	505
PRESIDENTE	505, 506, 507, 509
ARMATO, <i>Relatore</i>	505
FRANCAVILLA	506
RICCA	507
GASPARI <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	507
COLASANTO	509
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie esercitate in regime di concessione (544)	509
PRESIDENTE	509
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	510

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 2786, in quanto l'onorevole Sottosegretario per i trasporti che avrebbe dovuto essere presente per la discussione del disegno di legge n. 544 è in questo momento impegnato al Senato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2786).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime ».

L'onorevole Armato ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARMATO, *Relatore*. Il disegno di legge già approvato dal Senato e che ci viene trasmesso per il nostro esame risolve una vecchia questione, cioè quella del rimborso degli oneri extraziendali, accogliendo l'esigenza fondamentale e particolarmente avvertita di consentire ad una pubblica amministrazione, che gestisce pubblici servizi a carattere industriale, di poter avere una gestione ispirata a criteri più economici.

La seduta comincia alle 10,35.

SAMMARTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

In base a questo principio ci viene presentato il disegno di legge in oggetto, il quale ammette alcune franchigie ed esenzioni soltanto per il Presidente della Repubblica, oltre tutte le altre agevolazioni ed esenzioni concesse in esecuzione di accordi internazionali. Tutte le altre esenzioni sono invece soppresse, restando in vigore solo alcune di tipo particolare, come quelle per i militari, per i servizi della stampa quotidiana, per la spedizione di pacchi alle reclute e così via.

A questo proposito il relatore fa osservare che l'articolo 1 del disegno di legge, invece di elencare dettagliatamente le esenzioni che vengono abolite e quelle che continuano ad aver corso, si serve di continui riferimenti a commi di articoli del Codice postale. Codice postale che, fra l'altro, risale al 1937 e non è nemmeno aggiornato in quanto in esso si parla ancora di Ministro delle comunicazioni, invece che di Ministro delle poste e telecomunicazioni secondo la dizione attuale. Secondo me sarebbe dunque opportuno, invece di questo continuo rinvio ad un codice postale, fare una elencazione molto più chiara, in modo che in sede di interpretazione e di applicazione gli stessi uffici non corrano rischio e pericolo di poter sbagliare.

A seguito del parere della Commissione Bilancio, interviene la necessità della presentazione di un emendamento, per quanto riguarda l'articolo 4, nel senso che le disposizioni della presente legge entrino in vigore dal 1° gennaio 1962. Questo emendamento è stato suggerito dal fatto che già i bilanci finanziari sono stati presentati, e quindi solo in parte, per sette miliardi circa, è previsto un rimborso forfettario all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Quindi anche per questa esigenza di bilancio il relatore è d'accordo sulla modifica dell'articolo 4 nel senso di stabilire la decorrenza dal 1° gennaio 1962.

La Commissione Bilancio propone poi un'altro emendamento aggiuntivo, sempre strettamente connesso all'aspetto finanziario, sotto la forma di un articolo 5 così formulato:

« Per l'esercizio finanziario 1961-62 le somme dovute all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni dalle Amministrazioni statali, in applicazione della presente legge, saranno considerate forfettariamente e poste a carico del Ministero del tesoro. La corrispondente somma sarà direttamente versata dal Ministero del tesoro per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuni-

cazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ».

Con questo provvedimento di legge noi risolviamo una vecchia questione, che si trascina da oltre cinque anni, e che riguarda il riconoscimento all'Amministrazione degli oneri extraziendali che si aggirano sui sette o otto miliardi, sostenuti fino ad oggi e che hanno fatto carico al Ministero delle poste, con evidente contrazione della politica di spese sia nei confronti del personale sia nei confronti degli investimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, e sarei grato all'onorevole Relatore se volesse formulare l'emendamento per l'elencazione esplicita delle voci che egli suggerisce di porre all'articolo 1 al posto dei vari riferimenti. Questo non è un lavoro che possa essere fatto in sede di coordinamento; o si lascia l'articolo 1 nella sua dizione attuale, o si formula un emendamento preciso.

FRANCAVILLA. Premetto che sono senza altro d'accordo sul disegno di legge che è stato trasmesso dal Senato, e sarei felicissimo se esso, con la nostra approvazione totale, potesse diventare subito legge. Mi rendo però conto che vi sono delle difficoltà reali per la dizione dell'ultimo articolo, in quanto il 1° luglio 1960 è già trascorso, e quindi diventa praticamente impossibile oggi il rimborso di quello che è già stato esentato. D'altra parte devo dire che trasportare la data di inizio al 1° gennaio 1962 mi sembra eccessivo. Non si potrebbe subito, quest'anno stesso, anche se con un ritardo di due o tre mesi, cominciare ad applicare questo provvedimento? Tutt'al più si potrebbe fissare l'applicazione « dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Ritengo che questa potrebbe essere la posizione più giusta, anche in riferimento a quell'emendamento aggiuntivo con il rimborso forfettario che io, forse perché non ho ben capito la impostazione che viene data, non riesco a comprendere. Non vedo come possa essere indicato un rimborso forfettario senza indicare quale questo deve essere.

PRESIDENTE. Deve essere concordato.

FRANCAVILLA. Lo so. Ma adesso quale è? Perché intanto non applichiamo la legge? Chiedo con un mio emendamento che la legge venga applicata dalla data di entrata in vigore. Questa è la posizione più giusta, e in fondo toglie allo stesso Ministero ogni difficoltà pratica di applicazione.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

RICCA. Penso che si potrebbe raggiungere un accordo, accettando le sole modifiche proposte dal Relatore, in modo da accelerare anche la successiva approvazione al Senato. La proposta del collega Francavilla sarebbe valida se la legge avesse stabilito dei rapporti definiti fra le organizzazioni statali. La legge invece all'articolo 2 dà una delega al Ministro delle poste e telecomunicazioni di fissare di volta in volta, d'accordo con il Ministro del tesoro, secondo criteri suggeriti dall'insieme delle esigenze dei bilanci, quelle che sono le modalità di pagamento, che verranno definite con decreto del Presidente della Repubblica. Non siamo dunque sul piano di una definizione completa, ma siamo già sul piano di una delega. E quindi mi sembra che, anche deliberando come si vuol fare un articolo 5 aggiuntivo, stabilendo la data di entrata in vigore al 1° gennaio 1962 e adottando una soluzione di compromesso per quest'anno, non usciamo dallo spirito della legge generale, perché la delega è già implicita in essa, e non veniamo nemmeno a dilazionare l'entrata in vigore di quel principio sul quale siamo tutti d'accordo, cioè di consentire al Ministero delle poste di avere il riconoscimento delle prestazioni che effettua per conto dell'apparato statale in genere. Per cui ritengo che, dato che la legge deve ritornare al Senato, è meglio che sia ad esso trasmessa in maniera da poter essere senz'altro approvata senza più bisogno di ulteriori modificazioni.

Sono d'accordo con le proposte del Relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel primo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge è detto chiaramente che sono soppresse le franchigie e le esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche, con la sola esclusione della franchigia spettante al Presidente della Repubblica e delle esenzioni relative ad accordi internazionali. Quindi il richiamo al Codice postale e ad altre disposizioni serve semplicemente per dare la certezza che qualunque altra norma in vigore cessa di avere efficacia. Una elencazione sarebbe superflua, e, oltre tutto, potrebbe non essere completa. Non mi pare dunque sia assolutamente necessaria una modificazione formale in questo senso.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore della legge, noi saremmo lietissimi, come

Amministrazione delle poste, di poter accogliere la proposta del collega Francavilla, e in questo senso avevo cercato di orientare la Commissione Bilancio. Senonché la Commissione Bilancio mi ha fatto rilevare che era iscritta soltanto la cifra di sette miliardi e mezzo, che garantiva la copertura di questo disegno di legge al cinquanta per cento. Infatti il disegno di legge originario inizialmente partiva dal concetto di arrivare alla eliminazione delle franchigie non nella misura totale, ma nella misura del 50 per cento. In sede di discussione al Senato il testo del disegno di legge governativo è stato profondamente rielaborato nella sua struttura e soprattutto nel suo spirito, per cui si è arrivati ad una eliminazione al cento per cento, con la sola esclusione della franchigia per il Presidente della Repubblica, in analogia anche a quanto si pratica negli altri Stati europei. Ecco la ragione per cui quando il provvedimento è stato inviato per il parere alla Commissione Bilancio, ci siamo trovati di fronte alla difficoltà della nuova copertura. E la copertura non si poteva ottenere se non con eventuali note di variazione in aumento del disavanzo, o con altra nota di variazione che avrebbe dovuto modificare tutti i bilanci. Ora, c'è una certa differenza di sincronismo fra la presentazione di questo disegno e la approvazione dei bilanci, ma questo si spiega con il fatto che il Senato ha approvato il provvedimento il 26 gennaio ed è quindi mancato il tempo necessario fra questa approvazione e quella degli stati di previsione. Abbiamo dovuto in conseguenza ripiegare sulla soluzione dello spostamento della data al 1° gennaio 1962. Se nel primo anno avessimo applicata la legge al 50 per cento e nel secondo anno al 100 per cento, avremmo creato una confusione che è preferibile evitare.

L'articolo aggiuntivo presentato dal relatore Armato serve a trasferire sul bilancio dei trasporti la cifra già iscritta sul bilancio del tesoro, che doveva coprire questo disegno di legge. Anche perché, per i trasporti, la cifra che dobbiamo rimborsare come onere extra-aziendale è esattamente corrispondente alla cifra che questo disegno di legge ci attribuiva sul bilancio del tesoro. Ecco le ragioni di questa norma di carattere transitorio per il primo esercizio.

PRESIDENTE. La V Commissione (Bilancio) investita dell'esame del disegno di legge, ha inviato il parere di cui do lettura:

«Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la se-

guente decisione sul disegno di legge: « Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2786). Poiché è risultato che il Tesoro non è in grado di affrontare per il prossimo esercizio 1961-62 tutta la spesa necessaria a rimborsare, per conto delle altre amministrazioni, l'Amministrazione postale per i servizi da questa resi e per i quali il disegno di legge in esame propone l'abolizione delle franchigie, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge, formulando la condizione che venga aggiunto un nuovo articolo, con il quale si assicuri una soluzione a tale riscontrata difficoltà e si disponga per l'esercizio finanziario 1961-62 la riduzione del 50 per cento (anziché abolizione) della franchigia postale. Tale nuovo articolo dovrebbe risultare così formulato:

« Per l'esercizio finanziario 1961-62 le tariffe per le corrispondenze ufficiali postali e telegrafiche delle amministrazioni statali e comunali, di cui agli articoli 48 e 49, lettere a), b), c), e), f), g), h), e agli articoli 53, primo comma e 194, lettere c), d), e), f), g), del Codice postale e delle telecomunicazioni sono stabilite nella misura del 50 per cento delle corrispondenti tariffe normali con arrotondamento a lire intere per eccesso. Per lo stesso esercizio finanziario 1961-62 le somme dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalle Amministrazioni statali in applicazione della presente legge, saranno considerate forfetariamente e poste a carico del Ministero del tesoro. La corrispondente somma sarà direttamente versata dal Ministero del tesoro per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali (articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e articolo 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411) ».

Io penso che la legge potrà passare prestissimo al Senato anche con questa modifica. Occorre, d'altra parte, non dimenticare che il parere della V Commissione è vincolante.

Il Sottosegretario per le poste e telecomunicazioni propone che anziché stabilire la riduzione del 50 per cento per il primo anno a decorrere dal 1° luglio 1961, venga spostata l'entrata in vigore della presente legge di sei mesi e cioè con decorrenza dal 1° gennaio

1962. Abbiamo lo stesso risultato, ma ci troviamo di fronte a una norma più chiara e senza complicazioni nei rapporti fra le amministrazioni.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Sono soppresse le franchigie e le esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche, nonché le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, e da qualsiasi altra disposizione emanata prima e dopo l'entrata in vigore del Codice postale predetto, fatta eccezione per la franchigia spettante al Presidente della Repubblica e per le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni concesse in applicazione di Accordi internazionali.

Continuano ad aver corso in esenzione di tassa le corrispondenze di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i reclami concernenti il servizio indirizzati dagli utenti all'Amministrazione stessa in via ordinaria o in raccomandazione.

Restano altresì in vigore le disposizioni degli articoli 54, 55, primo periodo del primo comma, 62, prima parte, 66, secondo comma, 89, 112 e 114 del citato Codice postale e delle telecomunicazioni, e successive modificazioni, nonché la riduzione alla metà della tassa di emissione dei vaglia ordinari a favore dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate dello Stato, presenti al corpo, nel limite di valore stabilito dai decreti di approvazione delle tariffe ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti particolari criteri e modalità di pagamento per le corrispondenze delle Amministrazioni dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo

in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di Amministrazioni dello Stato o di Enti ed Istituti.

La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad Enti ed Istituti, il rimborso dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli Enti ed Istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quelli del bilancio e del tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° luglio 1961 ».

L'onorevole Gaspari, Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni, propone di sostituire alle parole: « 1° luglio 1961 », le altre: « 1° gennaio 1962 ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento proposto dal Governo, testé approvato.

(È approvato).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

«Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° gennaio 1962».

Vi è poi la proposta di un articolo 5, aggiuntivo, di cui do lettura:

«Per l'esercizio finanziario 1961-62 le somme dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalle Amministrazioni statali in applicazione della presente legge, saranno considerate forfetariamente e poste a carico del Ministero del tesoro.

La corrispondente somma sarà direttamente versata dal Ministero del tesoro per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da questa ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell'articolo 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411».

COLASANTO. Il Tesoro è per legge vincolato ad avere certi rapporti con l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e con l'Amministrazione delle ferrovie, e sono rapporti che vanno per conto loro.

PRESIDENTE. Il Tesoro si obbliga a pagare all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, ma anziché pagare a tale Amministrazione, versa, per conto di essa, alle Ferrovie, per non fare due passaggi.

Poiché non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 5 aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie esercitate in regime di concessione (544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie esercitate in regime di concessione ».

Poiché il Sottosegretario di Stato per i trasporti è impegnato al Senato e pertanto non può intervenire alla nostra seduta siamo costretti a rinviare la discussione del disegno di legge suddetto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (2786):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Armani, Armato, Armosino, Bianchi Gerardo, Boidi, Canestrari, Cappugi, Colasanto, Degli Esposti, Di Paolantonio, Francavilla, Frunzio, Geffer Wondrich, Lombardi Ruggero, Mancini, Marchetti, Mattarella, Montanari Silvano, Petrucci, Polano, Ravagnan, Ricca, Romano Bartolomeo, Sammartino, Schiano, Sinesio, Tonetti e Vidali.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI